

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) STAGNO D'ALCONTRES	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO STAGNO D ALCONTRES

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Con ricorso trasmesso in data 14/10/2025, la Parte Ricorrente ha adito l'Arbitro Bancario Finanziario lamentando l'addebito di rate relative alla pratica n. [Num. Pratica ****251], inerente all'acquisto di attrezzatura professionale (rasoi, phon, tosatrice, carrello) per un importo capitale di € 2.000,00. Il Ricorrente espone di non aver mai ricevuto la merce dal fornitore [Esercente], nonostante i reiterati solleciti verbali. Riferisce che, mentre per una prima pratica (n. [Num. Pratica ****362]) il fornitore ha provveduto a estinguere il debito, per la pratica in oggetto, pur essendo stata emessa fattura, la consegna non è mai avvenuta. Il Ricorrente contesta la validità della pretesa creditoria dell'Intermediario, sostenendo che la sola fattura elettronica non costituisce prova della consegna in assenza di un Documento di Trasporto (DDT) o di una fattura accompagnatoria controfirmata per ricevuta. Chiede pertanto l'annullamento del finanziamento/cessione, il rimborso delle rate pagate (bonifici del 18/03/2025 per € 83,33 e del 12/05/2025 per € 99,00) e la cancellazione delle segnalazioni negative.

L'Intermediario si è costituito eccependo preliminarmente la natura di "Non consumatore" del Ricorrente, il quale ha agito per scopi professionali, rendendo inapplicabile l'art. 125-quinquies TUB. Nel merito, l'Intermediario qualifica il rapporto come cessione del credito derivante da una dilazione di pagamento concessa dall'esercente. A prova del proprio diritto, l'Intermediario ha prodotto:

1. I log della firma digitale apposta dal Ricorrente sul contratto di cessione in data 31/01/2025.
2. La fattura n. 94/2025 emessa dall'Esercente.
3. Una dichiarazione dell'Esercente datata 07/11/2025, attestante che la merce sarebbe stata "consegnata personalmente" al Ricorrente presso la sede del fornitore in data 10/02/2025.

L'Intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo provata la consegna e valido il credito ceduto.

Così riassunta la materia del contendere, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile *ratione materiae* per i seguenti motivi di

DIRITTO

Dalla documentazione in atti emerge pacificamente che il Ricorrente ha agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, come comprovato dall'intestazione della fattura alla sua Partita IVA e dalla dichiarazione "Tipologia cliente: Non consumatore" contenuta nel ricorso. L'operazione contestata non è un contratto di credito al consumo, bensì una dilazione di pagamento ("AppPago") concessa dal fornitore [Esercente] e successivamente ceduta all'Intermediario. Trattandosi di una dilazione gratuita e di un cliente professionista, non trovano applicazione le tutele previste dal Titolo VI del TUB, e nello specifico l'art. 125-quinquies TUB che consente al consumatore di agire contro il finanziatore in caso di inadempimento del fornitore.

Il *petitum* sostanziale del Ricorrente è l'annullamento del debito e la restituzione delle somme a causa della mancata consegna della merce da parte del venditore. Il Collegio osserva che, in assenza di un collegamento negoziale tipico del credito al consumo (inapplicabile al caso di specie *ratione personae*), la controversia verte esclusivamente sull'esecuzione del contratto di compravendita (fornitura di beni) intercorso tra il Ricorrente e l'Esercente, soggetto terzo ed estraneo al presente procedimento arbitrale. L'Intermediario figura nella vicenda esclusivamente quale cessionario del credito. Non essendovi un rapporto diretto di finanziamento soggetto alle norme di protezione consumeristica, le contestazioni relative alla fornitura di beni materiali (rasoi, attrezzature) esulano dalla cognizione di questo Arbitro. Come stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale, all'ABF possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario.

In fattispecie di cessione del credito derivante da dilazione di pagamento in ambito non consumeristico (spesso riconducibili allo schema *Buy Now Pay Later* B2B), l'ABF non è competente a conoscere l'inadempimento del contratto di fornitura sottostante.

La domanda del Ricorrente presuppone un accertamento giudiziale sull'inesatto o mancato adempimento dell'obbligazione di consegna della merce da parte dell'Esercente (fatto peraltro contestato, stante la dichiarazione di consegna prodotta dalla resistente). Tale indagine attiene a rapporti commerciali di compravendita e non alla prestazione di servizi bancari o finanziari. La materia esula perciò dalla competenza del Collegio, dovendosi dichiarare il ricorso inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE